

*Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2., Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006).*

INDICE

- Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento)
- Art. 2 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
- Art. 3 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
- Art. 4 - (Autorizzazioni di spesa)
- Art. 5 - (Cofinanziamento regionale)
- Art. 6 - (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)
- Art. 7 - (Fondo di rotazione per la progettazione)
- Art. 8 - (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
- Art. 9 - (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
- Art. 10 - (Patto per lo sviluppo)
- Art. 11 - (Proroghe di termini)
- Art. 12 - (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)
- Art. 13 - (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)
- Art. 14 - (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)
- Art. 15 - (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)
- Art. 16 - (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)
- Art. 17 - (Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)
- Art. 18 - (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)
- Art. 19 - (Riduzione delle indennità)
- Art. 20 - (Riorganizzazione del Consiglio regionale)
- Art. 21 - (Fondo per la montagna)
- Art. 22 - (Modifica alla l.r. 7/2004)
- Art. 23 - (Tassa per il diritto allo studio universitario )
- Art. 24 - (Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)
- Art. 25 - (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
- Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 11/2004)
- Art. 27 - (Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare)
- Art. 28 - (Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)
- Art. 29 - (Modifiche alla l.r. 12/2000)
- Art. 30 - (Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004)
- Art. 31 - (Modifica alla l.r. 13/2003)
- Art. 32 - (Modifica alla l.r. 19/2000)
- Art. 33 - (Modifica alla l.r. 15/2002)
- Art. 34 - (Modifica alla l.r. 13/2004)
- Art. 35 - (Modifica alla l.r. 31/2001)
- Art. 36 - (Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)
- Art. 37 - (Modifiche alla l.r. 36/2005)
- Art. 38 - (Interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 36/2005)
- Art. 39 - (Modifiche alla l.r. 45/1998)
- Art. 40 - (Modifica alla l.r. 20/2005)
- Art. 41 - (Modifiche alla l.r. 29/2005)
- Art. 42 - (Variazioni di bilancio)
- Art. 43 - (Alienazione di beni immobili regionali)
- Art. 44 - (Modifica alla l.r. 20/2002)
- Art. 45 - (Modifica alla l.r. 29/2004)
- Art. 46 - (Dichiarazione d'urgenza)

Art. 1  
(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate, anno 2006:

euro 3.419.185.829,15;

b) previsione entrate, anno 2007:

euro 2.857.224.923,57;

c) previsione entrate, anno 2008:

euro 2.905.623.824,57.

#### Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2006 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

#### Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2006, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

#### Art. 4

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

#### Art. 5

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

#### Art. 6

(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)

1. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), limitatamente ad euro 239.641,93, ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (quinta e sesta annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio

2001, n. 478, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.

2. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), (settima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall'articolo 16 della l.r. 24/2005, previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.

3. Sono rinnovate, per l'anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002), (nona annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell'ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584, sono stabiliti al 30 settembre 2006 a pena di decadenza.

4. È rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), (decima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

5. È rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

6. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 all'anno 2026, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.

7. È autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 11/2001.

#### Art. 7

##### (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito, per l'anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa

prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2006.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza del beneficiario.

8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.

#### Art. 8

(Piani di classificazione, di risanamento  
acustico e di bonifica)

1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 "Fondo di rotazione per la progettazione" della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 7 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.

#### Art. 9

(Riutilizzo economie su opere ammesse  
a finanziamento regionale)

1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.

3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

#### Art. 10

(Patto per lo sviluppo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva con apposito atto amministrativo le linee di indirizzo degli interventi denominati "Patto per lo sviluppo".

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal "Patto per lo sviluppo" vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.

Art. 11  
(Proroghe di termini)

1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 29/2004 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.
2. Il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall'anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2006.

Art. 12  
(Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e  
per le Aziende ospedaliere)

1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dal servizio "Salute" e dal servizio "Programmazione, bilancio e politiche comunitarie", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Art. 13  
(Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)

1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, può essere destinata anche ad interventi di manutenzione idraulica.

Art. 14  
(Personale regionale e degli enti locali addetto  
alla ricostruzione post- terremoto)

1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2006, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

Art. 15  
(Norme tecniche per il completamento  
della ricostruzione post-terremoto)

1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla legge 31 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi cala-mitosi) e le disposizioni regionali di attuazione.
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata legge 61/1998.

Art. 16  
(Fondo di rotazione per la promozione  
della cooperazione)

1. Per l'anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2005, possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 70 per cento della disponibilità, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione).

2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2003.

#### Art. 17

(Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi  
e della Fondazione Teatro delle Muse)

1. Le contribuzioni a favore dell'Istituto Pergolesi di Ancona e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona sono erogate direttamente ai predetti enti e non per il tramite del Comune di Ancona.

#### Art. 18

(Recupero delle somme dovute dai Comuni  
ai sensi della l.r. 7/1980)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano").

2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;

b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.

#### Art. 19

(Riduzione delle indennità)

1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l'anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);

c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione.

#### Art. 20

(Riorganizzazione del Consiglio regionale)

1. Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, il Consiglio regionale, al fine di provvedere all'attuazione del nuovo Statuto regionale ed in particolare al ruolo separato del personale e alle esigenze di funzionamento dei nuovi organismi istituzionali quali il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, è autorizzato alla copertura dei posti vacanti della

propria dotazione organica da effettuarsi mediante assunzioni, mobilità di personale e progressioni verticali.

2. In particolare le procedure per le progressioni verticali, da definire in conformità alla normativa contrattuale vigente, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, la soppressione, anche in parte, dei posti già ricoperti dal personale consiliare risultato vincitore delle apposite selezioni.

3. Le operazioni indicate ai commi 1 e 2 devono assicurare che il valore della dotazione organica del Consiglio, da rideterminare a seguito della conclusione delle operazioni stesse, risulti conforme ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e relativa normativa di attuazione.

#### Art. 21

(Fondo per la montagna)

1. Per l'anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:

a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l'anno 2004, per l'anno 2005 e per l'anno 2006;

b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:

1) UPB 1.06.03 euro 2.336.790,25 di cui euro 110.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;

2) UPB 4.22.04 euro 400.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

#### Art. 22

(Modifica alla l.r. 7/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

"2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa definita con legge finanziaria, è costituita dalle risorse finanziarie versate dai proponenti delle opere o degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5."

#### Art. 23

(Tassa per il diritto allo studio universitario)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è determinato, con riferimento all'anno accademico 2006/2007, in euro 90,00.

#### Art. 24

(Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 24/2005, per "settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio" si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.

#### Art. 25

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2006, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 35/2001 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).

Art. 26  
(Modifiche alla l.r. 11/2004)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) la parola "quattro" è sostituita dalla parola "cinque".
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 la parola "sei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche in assenza del piano di cui all'articolo 4".

Art. 27  
(Disposizioni relative all'attività di comunicazione  
e di educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.

Art. 28  
(Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)

1. L'articolo 6 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, le parole "il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 6, la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 e" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole "sentito il comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.
5. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 15/1994, le parole "previo parere del comitato tecnico scientifico regionale" sono soppresse.
6. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole "che acquisisce il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.
7. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6 e" sono soppresse.
8. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole "dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette" sono soppresse.
9. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette" è soppressa.

Art. 29  
(Modifiche alla l.r. 12/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) le parole ", sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8," sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 12/2000 le parole "la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 e" sono soppresse.
3. L'articolo 8 della l.r. 12/2000 è abrogato.
4. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2000 le parole "e la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2000 le parole ", sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8" sono soppresse.

6. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 12/2000 le parole ", previo parere della Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge" sono soppresse.

Art. 30  
(Abrogazione l.r. 40/1981  
e modifica al r.r. 11/2004)

1. È abrogata la l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 (Costituzione della consulta ecologica).
2. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce "Consulta ecologica regionale" è soppressa.

Art. 31  
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 6 ter dell'articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) aggiunto dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, è abrogato.

Art. 32  
(Modifica alla l.r. 19/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16 marzo 2000, n. 19 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base) è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede all'iscrizione temporanea in appositi elenchi dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile.".

Art. 33  
(Modifica alla l.r. 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilirli autonomamente fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro e i turni di lavoro dei dipendenti;".

Art. 34  
(Modifica alla l.r. 13/2004)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è inserito il seguente: "6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.".

Art. 35  
(Modifica alla l.r. 31/2001)

1. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) le parole "proposti dai dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione" sono soppresse.

Art. 36  
(Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea) è sostituito dal seguente:  
"1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale."
2. Alla tabella B della legge 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) le voci "Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00," e "Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00," sono soppresse.

Art. 37  
(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:  
"4. Il Presidente dell'ERAP che sia lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova."
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:  
"5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'articolo 24. Le assenze dal servizio di cui al presente comma sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ERAP che li rimborsa al datore di lavoro."

Art. 38  
(Interpretazione del comma 2 dell'articolo  
30 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) che prevede un prolungamento delle assegnazioni provvisorie disposte dai Comuni per un periodo di tre anni, si interpreta nel senso che per assegnazioni provvisorie debbono intendersi anche quelle disposte con provvedimento sindacale di requisizione.

Art. 39  
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:  
"3 bis. È consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e rotaia, attraverso l'esibizione al personale addetto della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Comunale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."
2. All'articolo 32 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente comma:  
"6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 30 giugno 2006."

Art. 40  
(Modifica alla l.r. 20/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1° agosto 2005, n. 20 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche") è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi centoventi giorni.

#### Art. 41

(Modifiche alla l.r. 29/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituito dal seguente:

"4. Per l'intervento previsto dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:

- a) per l'anno 2005, euro 6.000.000,00;
- b) per l'anno 2006, euro 1.947.060,61;
- c) per l'anno 2007, euro 1.721.800,00;
- d) per l'anno 2008, euro 3.578.200,00;
- e) per l'anno 2009, euro 6.600.000,00."

2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/2005 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti e sono aggiunte le lettere d) ed e):

"b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2006 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2006;

c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;

d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;

e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009."

#### Art. 42

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2006 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

#### Art. 43

(Alienazione di beni immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione della sede di Ancona, via Thaon De Revel, n. 4, della Azienda di promozione turistica regionale.

2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 44  
(Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:

"6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti pubblici prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo."

Art. 45  
(Modifica alla l.r. 29/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (legge finanziaria 2005) sono soppresse le seguenti parole "decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 46  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRETTANTO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - 1. La Regione, dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

Omissis."

**Nota all'art. 2, comma 1**

Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 6 - (*Leggi di spesa*) - 1. Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tali casi la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'amministrazione di assumere

impegni a norma dell'articolo 46.

2. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo delle risorse, la quota a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

Omissis."

**Nota all'art. 3, comma 1**

Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - Omissis

2. La legge finanziaria:

Omissis

d) dispone l'eventuale rifinanziamento per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

Omissis."

**Note all'art. 6, comma 1**

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (*Legge finanziaria 1999*) è il seguente:

"Art. 9 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni annui con decorrenza dall'anno 2000 al 2019 recante, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 25 del 1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 84.000 milioni.

2. Il limite d'impegno di cui al comma 1 al netto della somma di lire 200 milioni finalizzati agli interventi di cui alla l.r. 27 luglio 1998, n. 26, sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili nell'anno 1998 con deliberazione della Giunta regionale e che non saranno ammessi al cofinanziamento per esaurimento del limite d'impegno, quinta annualità, autorizzato con l'art. 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la stessa deliberazione.

3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'art. 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore:

a) al TUS alla data del 1° gennaio 1999 applicato all'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

a1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente;

a2) opere finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico - sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati;

a3) opere realizzate da comunità montane;

a4) opere realizzate da comuni associati;

a5) opere realizzate da consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

b) al TUS alla data del 1° gennaio 1999 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

b1) opere realizzate da province, singolarmente o in associazione con altri enti;

b2) opere realizzate da aziende speciali;

b3) opere realizzate da aziende municipalizzate;

b4) opere realizzate da soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;

b5) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro cessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui stessi.

5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa."

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (*Assestamento del bilancio per l'anno 1999*) è il seguente:

"Art. 14 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali*) - 1. Il limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 9

della l.r. n. 7/1999, è integrato di lire 4.000 milioni. Per effetto della suddetta integrazione, la spesa complessiva a carico della Regione è rideterminata in lire 164.000 milioni."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 7 - (*Contributi in annualità*) - 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.

2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l'importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l'importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d'impegno.

3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4."

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), è il seguente:

"Art. 16 - (*Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi ex articolo 8, l.r. n. 46/1992*)

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) sono prorogati al 31 marzo 2006. Tale proroga è limitata agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso."

#### **Note all'art. 6, comma 2**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) è il seguente:

"Art. 8 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (7a e 8a annualità congiuntamente), programmati dagli Enti locali, loro Consorzi, Aziende ed altri Enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni annui con decorrenza dall'anno 2002 al 2022 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 80.000 milioni.

Omissis."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2001 e dell'articolo 16 della l.r. 24/2005 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

#### **Note all'art. 6, comma 3**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), soppresso dall'art. 17, comma 2, della l.r. 28 novembre 2001, n. 30, abrogato dall'art. 12, comma 7, della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 era il seguente:

"Art. 9 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (8a annualità), programmati dagli Enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 2.000 milioni annui con decorrenza dall'anno 2002 al 2021 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 40.000 milioni.

Omissis."

- Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002) è il seguente:

"Art. 13 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (9ª annualità), programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.145,00 con decorrenza dall'anno 2003 e termine all'anno 2022 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.900,00.

Omissis."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

#### **Note all'art. 6, comma 4**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è il seguente:

"Art. 16 - (*Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. n. 46/1992*) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (decima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e

soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

**Note all'art. 6, comma 5**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è il seguente:

"Art. 17 - *(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. n. 46/1992)*

1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 46/1992 (undicesima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

**Note all'art. 6, comma 6**

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 13 - *(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12<sup>a</sup> annualità della l.r. n. 46/1992)* - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei

programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12<sup>a</sup> annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.

2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. n. 46/1992, non potrà essere superiore:

a) al 3 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

- 1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
- 2) opere realizzate da Comunità montane;
- 3) opere realizzate da Comuni associati;
- 4) opere realizzate dei Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;
- 5) opere realizzate dall'Autorità di ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";

b) al 2,5 per cento dell'importo della spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

- 1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;
- 2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
- 3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. n. 18/1998.

3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13."

- Per il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2001 vedi nelle note all'art. 6, comma 1.

**Nota all'art. 6, comma 7**

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) è il seguente:

"Art. 22 - *(Completamento opere finanziate con fondi FIO)* - 1. Per la realizzazione delle opere di

completamento degli interventi finanziati con fondi FIO, è concesso al Comune di Macerata un contributo costante annuo per venti anni nella misura del 3 per cento della spesa massima di lire 5.500 milioni, a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento del mutuo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un limite di impegno di lire 165 milioni di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021 recante ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva di lire 3.300 milioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale nel finanziamento delle opere, sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa."

**Nota all'art. 27, comma 7**

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della regione Marche) è il seguente:

"Art. 4 - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il Dirigente del servizio competente entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati. Sono fatti salvi i casi in cui il soggetto beneficiario comprovi con apposita e competente autocertificazione l'impossibilità di autonoma garanzia del mutuo."

**Nota all'art. 9, comma 1**

Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è il seguente:

"Art. 25 - (*Varianti in corso d'opera*) - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

*b-bis*) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d*), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

*5-bis.* Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali."

**Nota all' art. 11, comma 1**

Il testo del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 33 - (*Proroghe di termini*) - 1. Il termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 2005.

Omissis."

**Nota all' art. 11, comma 2**

Il testo del comma 4 dell'articolo 14 e della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), l.r. abrogata dal comma 2, lettera h), dell'articolo 40 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 era il seguente:

"Art. 14 - (*Liquidazione dei contributi*) - Omissis

4. Nel caso di rinuncia all'anticipazione di cui alla lettera a) del comma 1 l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione non oltre due anni dalla notifica di ammissione e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

Omissis."

"Art. 11 - (*Contributi in conto capitale*) - 1. La Regione concede contributi in conto capitale:

a) ai Comuni ed ai consorzi di imprese per l'acquisto e/o l'apprestamento di nuove aree o per il ripristino di aree già urbanizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da riutilizzare per l'insediamento di imprese artigiane. Sono ammissibili le spese per: l'acquisizione dell'area, i servizi di area di interesse comune, l'adeguamento funzionale ai nuovi usi, i rilievi idrogeologici e geognostici, la progettazione e la direzione dei lavori, la sorveglianza, il collaudo delle opere e la contabilità;

Omissis."

**Nota all'art. 13, comma 1**

Il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

"Art. 21 - (*I programmi di intervento*) - 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

*d) Lettera soppressa dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398."*

**Nota all'art. 15, comma 2**

Il d.m. 14 settembre 2005 che reca: "Norme tecniche per le costruzioni" è stato pubblicato nel S.O della G.U. del 23 settembre 2005, n. 222.

**Note all'art. 16, commi 1 e 2**

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), è il seguente:

"Art. 11 - (*Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche*) - 1. Il fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche, istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della

Banca nazionale del lavoro dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, trasferito alla Regione Marche ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 e della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, è gestito per l'attuazione degli interventi previsti dalla suddetta legge n. 49/1985 direttamente o mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni o modifiche dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del titolo I della legge n. 49/1985 e relativi decreti di attuazione.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle rate di rientro di cui alla legge n. 49/1985 e da risorse regionali."

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione), è il seguente:

Art. 11 - (*Fondo per la capitalizzazione*) - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'articolo 9.

2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare annualmente, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 7."

**Nota all'art. 19, comma 1, lettera b)**

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali) è il seguente:

"Art. 2 - (Trattamento indennitario) - 1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sulle indennità, i rimborsi, la copertura assicurativa, il collocamento in aspettativa e le altre norme, in quanto compatibili, previste dalla l.r. 13 marzo 1995, n. 23, così come modificata dalla l.r. 19 agosto 1996, n. 35 e dalla l.r. 5 maggio 1998, n. 12.

2. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del comma 1 si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale."

**Nota all'art. 20, comma 3**

Il testo del comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti

personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98."

**Nota all'art. 22, comma 1**

Il testo dell'articolo 20 della l.r.14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 20 - (*Disposizione finanziaria*) - 1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 14.000,00.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa definita con legge finanziaria, è costituita dalle risorse finanziarie versate dai proponenti delle opere o degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:

a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);

b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti."

**Nota all'art. 23, comma 1**

Il testo del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è il seguente:

Art. 44 - (Importo della tassa) - 1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'art. 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 1996 e 1997, in lire 150.000. Omissis."

**Nota all'art. 24, comma 1**

Il testo del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è il seguente:

"Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) -

Omissis

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2005, l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio:

a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al d.m. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

Omissis."

**Nota all'art. 25, comma 1**

Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della l.r.19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è il seguente:

"Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) -

Omissis

3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.

Omissis."

**Nota all'art. 26, comma 1**

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (*Commissione tecnico-scientifica*) - 1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima la Commissione tecnico-scientifica per la pesca, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

- a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima, o suo delegato, che la presiede;
- b) da un esperto del settore ittico designato dalla Giunta regionale;
- c) da due esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca delle Università della Regione;
- d) da tre esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca sulle risorse ittiche, pubblici e privati, con sede nella Regione;
- e) da **cinque** esperti designati dalle associazioni di categoria del settore pesca, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo delegato;
- g) da un rappresentante dell'ASSAM, designato dall'Amministratore delegato, competente per materia.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri, su richiesta della Giunta, sugli atti che la stessa adotta nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

3. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale competono le indennità ed il rimborso spese nella misura e secondo le modalità stabilite dalla l.r. 20/1984."

**Nota all'art. 26, commi 2 e 3**

Il testo dell'articolo 17 della l.r.13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 17 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. Il piano di cui all'articolo 4 è predisposto entro **ventiquattro** mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, per il primo anno di applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, approva il programma annuale di cui all'articolo 5 sulla base delle indicazioni del piano della pesca e dell'acquacoltura approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 303. Per gli anni successivi il programma di cui all'articolo 5 è approvato entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento **anche in assenza del piano di cui all'articolo 4.**"

**Nota all'art. 28, comma 2**

Il testo dell'articolo 7 della l.r.28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (*Programma triennale per le aree protette*) - 1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma triennale per le aree protette (PTRAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.

2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito (...) il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con Delib.C.R. 12 novembre 2003, n. 109.

3. Il programma triennale:

- a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione

di massima;

- b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
- c) prevede l'ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi destinati alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero, restauro e valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché all'informazione ed educazione ambientale;
- d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.

4. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione competente, definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PTRAP.

5. Al programma triennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella Regione.

6. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.

7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili."

#### **Nota all'art. 28, commi 3 e 4**

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 - (*Misure di salvaguardia*) - 1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta (...), può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia.

2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma triennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia.

3. Dalla data di pubblicazione del programma triennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se più restrittive della normativa in vigore, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale, (...) può consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge n. 394/1991, nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28."

#### **Nota all'art. 28, comma 5**

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Istituzione di parchi e di riserve regionali*) - 1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale. Tale deliberazione è

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati (...) dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative.

4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma triennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro:

- a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000;
- b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;
- d) sede amministrativa;
- e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;
- f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
- g) norme di salvaguardia;
- h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;
- i) personale dell'area protetta;
- l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più regioni si osserva quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 394 del 1991.

7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale."

**Nota all'art. 28, comma 6**

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (*Piano del parco*) - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della l.r. n. 34 del 1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.

3-bis. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti negli stessi comuni.

4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale (...).

6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale adotta una delle seguenti determinazioni:

- a) approvazione del piano;
- b) approvazione del piano con prescrizioni;
- c) restituzione del piano all'organismo di gestione del parco per la sua rielaborazione.

6-bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.

9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo."

#### **Nota all'art. 28, commi 7 e 8**

Il testo dell'articolo 17 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 17 - (*Piano pluriennale economico sociale*) - 1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.

2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco.

3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva (...) nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale.

4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale (...).

5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati."

#### **Nota all'art. 29, comma 1**

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Tutela delle principali risorse di interesse speleologico*) - 1. Nell'approvazione dei piani e programmi che riguardano le risorse speleologiche, così come individuate all'articolo 2 ed in particolare ai piani urbanistici ed alla locazione di cave, la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, (...) gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del complesso idrogeologico interessato, ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.

2. Nelle aree carsiche non è consentito autorizzare discariche, fatta eccezione per quelle di rifiuti speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 5 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico interessato."

#### **Nota all'art. 29, comma 2**

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Tutela delle grotte*) - 1. È vietato distruggere, occludere e danneggiare le grotte.

2. È vietato all'interno delle grotte:

a) abbandonare rifiuti;

b) alterare il regime idrico carsico;

c) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione, la prevenzione ed il soccorso;

d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso, il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne l'accesso solo in presenza di situazioni di pericolosità.

4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paleontologici

o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

5. L'accesso alle grotte, di cui ai commi 3 e 4, resta comunque consentito per motivi di ricerca scientifica e speleologica, effettuata da gruppi speleologici facenti parte dell'albo regionale, di cui all'articolo 10, nonché per l'attività di addestramento del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e per l'attività professionale delle guide speleologiche ai sensi della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4. Tale accesso dovrà essere precisato nei dettagli nel regolamento, di cui all'articolo 9, comma 4.

6. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la Giunta regionale, sentita (...) la Soprintendenza archeologica delle Marche, può autorizzare interventi in deroga ai divieti, di cui al presente articolo, per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle forre e alle gole."

**Nota all'art. 29, comma 4**

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 10 - (*Albo regionale dei gruppi speleologici*) - 1. L'Albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco di tutti i gruppi speleologici in attività aventi sede nella Regione e operanti in conformità agli obiettivi della presente legge. L'iscrizione avviene sentita la Federazione speleologica marchigiana (...)."

**Nota all'art. 29, comma 5**

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte*) - 1. La Giunta regionale autorizza l'uso a fini economici, turistici e sanitari delle grotte (...). L'autorizzazione viene rilasciata sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare, dell'impatto ambientale e delle forme di utilizzazione previste."

**Nota all'art. 29, comma 6**

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (*Programmi di interventi e attività*) - 1. Le province, i comuni e le Comunità montane, nel cui territorio sono situate le grotte, le forre e le gole iscritte al catasto speleologico, presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte, delle forre e delle gole, quali visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo ed illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle grotte, alle forre e alle gole, pulizia dei sentieri, tabellazioni e custodia.

2. Nei programmi devono essere specificati:

- a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;
- b) i tempi di realizzazione prevedibili;
- c) le priorità degli interventi;
- d) le forme di finanziamento.

3. La Federazione speleologica marchigiana, il SASM - CNSAS, ed i gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10, presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta regionale i programmi relativi a:

- a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e storico dei sistemi carsici;
- b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo;
- c) l'organizzazione di manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali;
- d) l'organizzazione di corsi specialistici atti ad aumentare la qualificazione dei gruppi iscritti all'albo regionale, di cui all'articolo 10;
- e) l'organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Società speleologica italiana o dal Club alpino italiano;
- f) l'addestramento dei volontari del SASM - CNSAS Marche, nonché l'ammodernamento ed il mantenimento delle attrezzature e dei materiali di soccorso;
- g) la manutenzione periodica degli attrezzamenti per la progressione in grotte e forre;
- h) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca.

4. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3 saranno predisposti con la collaborazione di Enti di ricerca competenti o di esperti laureati nelle discipline attinenti la speleologia.

5. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti locali, dalla Federazione speleologica marchigiana, dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale e dal SASM - CNSAS, redige un programma di interventi ed attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, per lo sviluppo della speleologia e del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e concede contributi.

6. Alle iniziative proposte, ai sensi del presente articolo, dalla Federazione speleologica marchigiana e dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale nonché al SASM - CNSAS, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione del programma.

7. Il programma regionale è approvato dalla Giunta regionale (...).

8. Nella predisposizione del programma di interventi ed attività, la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico - ambientale."

#### **Nota all'art. 31, comma 1**

Il testo dell'articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 - (*Norme transitorie*) - 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione dell'ASUR e dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G. Salesi, nonché alla riorganizzazione dell'Azienda ospedaliera Ospedale San Salvatore.

2. La Giunta regionale predispone, altresì, i provvedimenti per la formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, che deve essere costituito entro il mese di novembre 2003.

3. Per un periodo di due anni dalla costituzione, l'ASUR svolge, a livello centralizzato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, per conto e nell'interesse delle singole zone, le funzioni concernenti:

- a) l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a centomila euro;
- b) gli appalti di opere pubbliche di importo superiore a cinquecentomila euro;
- c) la gestione del patrimonio immobiliare, con esclusione della manutenzione ordinaria;
- d) l'affidamento e la gestione della tesoreria unica;
- e) la gestione del sistema informativo;
- f) il controllo di gestione.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3, l'ASUR per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

5. Nel medesimo periodo di cui al comma 3, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, può modificare l'elenco delle funzioni di cui al medesimo comma anche integrandolo con l'individuazione di ulteriori compiti e funzioni.

5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al comma 3, il finanziamento dell'ASUR è stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

6. Per lo stesso periodo di cui al comma 3, le zone territoriali sono dotate di personalità giuridica, svolgono le funzioni intestate alle Aziende USL dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ad eccezione di quelle previste ai commi 3 e 5, e gestiscono i rapporti giuridici che facevano capo alle rispettive Aziende ora incorporate nell'ASUR. Le funzioni del collegio sindacale sono svolte dal collegio sindacale dell'ASUR.

6-bis. Nel periodo di cui al comma 3, le funzioni che la legge riserva al direttore sanitario delle Aziende USL sono svolte anche per le zone dal direttore sanitario dell'ASUR, il quale, sentito il collegio dei direttori di zona, può delegare un dirigente medico di struttura complessa per ogni singola zona. Nello stesso periodo, le funzioni che la legge riserva al direttore amministrativo delle Aziende USL sono svolte, in ogni zona territoriale, dal direttore della zona medesima.

#### **6-ter. (Comma abrogato)**

7. I Commissari straordinari e i Direttori generali delle Aziende USL e ospedaliere, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ove confermati nei trenta giorni successivi, ovvero quelli nominati in loro sostituzione, continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale e decadono dalle loro funzioni contestualmente alla nomina dei rispettivi direttori generali, direttori di zona e direttori di presidio di alta specializzazione.

8. La nomina del Direttore generale dell'ASUR, dei direttori di zona, dei direttori generali delle Aziende ospedaliere, del direttore di presidio ospedaliero di alta specializzazione G. Salesi e del direttore di

presidio monospecialistico di alta specializzazione G.M. Lancisi è effettuata entro trenta giorni dalla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6. Alla scadenza del termine predetto i Commissari straordinari cessano comunque dalla carica."

#### **Nota all'art. 32, comma 1**

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 16 marzo 2000, n. 19 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Elenchi per assistiti non residenti*) - **1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede all'iscrizione temporanea in appositi elenchi dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute.**

**L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile.**

2. È in ogni caso consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle Aziende unità sanitarie locali ai cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223.

3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì agli stranieri ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti del servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa statale.

4. Le iscrizioni negli elenchi di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente accordo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Nei medesimi elenchi sono iscritti anche i familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1."

#### **Nota all'art. 33, comma 1**

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (Regolamento di attuazione) - 1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti:

a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un determinato territorio;

b) le tipologie minime di impianto;

c) la superficie minima delle aree di servizio;

d) le distanze minime fra gli impianti;

e) le zone omogenee comunali;

f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti;

**g) gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilirli autonomamente fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro e i turni di lavoro dei dipendenti;**

h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati;

i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge."

#### **Nota all'art. 34, comma 1**

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1*) - 1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio gli atti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 4, entro dieci giorni dalla data di adozione.

2. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente nella materia in cui opera l'ente, entro trenta giorni dall'invio degli atti di cui al comma 1, può chiedere il riesame dei bilanci, degli statuti e dei regolamenti, nonché degli atti di variazione delle piante organiche e di assunzione di personale non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ente è tenuto a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni.

3. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente medesimo.

4. Il direttore del dipartimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti. Le ispezioni sono effettuate con l'utilizzo di personale regionale.

5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento.

6. Fermo quanto previsto al comma 3 gli organi di amministrazione degli enti possono essere sciolti o rimossi dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di verifica dell'inefficacia, dell'inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa ovvero per gravi violazioni di legge o di regolamento.

**6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.**

7. I collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti dalla Giunta regionale, previa diffida, per gravi violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento vengono nominati i nuovi collegi."

**Nota all'art. 35, comma 1**

Il testo dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, (...) nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;

b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;

c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;

d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;

e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale."

**Nota all'art. 36, comma 1**

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 9 - (*Compensi dei Comitati e delle Commissioni*) - 1. **I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla**

**presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale.**

2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato."

**Nota all'art. 37, commi 1 e 2**

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 26 - (*Il presidente*) - 1. Il presidente rappresenta l'ERAP, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

2. Spetta al presidente adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente che ne esercita le funzioni.

**4. Il Presidente dell'ERAP che sia lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.**

5. L'ERAP, per il presidente collocato in aspettativa non retribuita, provvede a proprio carico, dandone comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti, nonché a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente medesimo e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

**5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'articolo 24. Le assenze dal servizio di cui al presente comma sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ERAP che li rimborsa al datore di lavoro."**

**Nota all'art. 39, comma 1**

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 - (*Vigilanza e controlli*) - 1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.

**3 bis. È consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e rotaia, attraverso l'esibizione al personale addetto della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Comunale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."**

**Nota all'art. 39, comma 2**

Il testo dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 32 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. Fino all'approvazione dei piani di bacino per l'affidamento dei servizi di trasporto urbano, la Giunta regionale provvede a ripartire tra i Comuni sulla base della spesa storica e della definizione dei servizi minimi, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano nonché quelle per i servizi di cui al comma 2.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino i Comuni, in quanto enti affidatari dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 422 del 1997, provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi e alla stipula dei relativi contratti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, le aziende già costituite in società per azioni a

maggioranza pubblica rientrano tra quelle alle quali possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico, secondo modalità e condizioni previste nel medesimo articolo.

4. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie proprie della Regione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), per l'anno 1999 è di importo pari allo stanziamento previsto per l'anno 1998 relativo alle Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

5. *(Sostituisce il comma 1 dell'art. 25, L.R. 21 luglio 1992, n. 31)*

6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31, la l.r. 21 luglio 1992, n. 32, la l.r. 5 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla presente legge, nonché la l.r. 12 dicembre 1997, n. 72, come modificata dalla presente legge, ad eccezione dell'articolo 14.

6-bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003.

6-ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico e al contratto ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2005.

6-quater. Dal 1° gennaio 2005 la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalle Province.

**6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 30 giugno 2006."**

**Nota all'art. 40, comma 1**

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 1° agosto 2005, n. 20 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche"), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (Norma transitoria) - **1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi centoventi giorni."**

**Nota all'art. 41, commi 1 e 2**

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 6 - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Per la spesa relativa alla costituzione della società di cui all'articolo 1, pari ad euro 100.000,00, si provvede, con la somma iscritta nell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2005 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha già istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2005.

2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'UPB 1.03.07 nel capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione.

3. L'entità delle risorse necessarie verrà stabilita a decorrere dal 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**4. Per l'intervento previsto dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:**

**a) per l'anno 2005, euro 6.000.000,00;**

**b) per l'anno 2006, euro 1.947.060,61;**

**c) per l'anno 2007, euro 1.721.800,00;**

**d) per l'anno 2008, euro 3.578.200,00;**

**e) per l'anno 2009, euro 6.600.000,00.**

5. Alla copertura delle spese previste dal comma 4 si provvede:

a) quanto a euro 6.000.000,00 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2005 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2005;

**b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2006 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2006;**

**c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;**

**d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per**

**l'anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;**

**e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009."**

**Nota all'art. 42, comma 1**

Il testo degli articoli 39 e 58 della .r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
- b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
- c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione."

"Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*)

1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, proposti dai dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono

trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale."

**Nota all'art. 44, comma 1**

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995, n. 272 e n. 54 del 20 marzo 1996 e della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000 devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione regionale possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 1.

3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per Nuclei di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di accreditamento per le residenze protette non possono essere avviate dai Comuni in assenza dell'atto di fabbisogno di cui all'articolo 13, comma 6.

5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti disposizioni emanate ai sensi della l.r. n. 43/1988.

**6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti pubblici prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo."**

**Nota all'art. 45, comma 1**

Il testo dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (legge finanziaria 2005), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 32 - (*Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie*) - 1. In fase di prima attuazione, il fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), è determinato dalla Giunta regionale.

2. La ripartizione per Provincia di cui alla tabella 5 del paragrafo 3.1.6 del Piano sanitario regionale 2003/2006, fermo restando il totale dei posti letto ivi previsti, è da considerare indicativa e può essere modificata dalla Giunta regionale per adeguarla al fabbisogno effettivo rilevato mediante gli strumenti valutativi individuati dal piano medesimo.

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, è prorogato al 31 dicembre 2005.

4. Il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento regionale n. 1/2004 è elevato a due anni (...).

**a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

\* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 73 del 23 dicembre 2005;

\* Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 20 gennaio 2006;

\* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2006, n. 24.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:**